



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Rosella NOCERA

Presidente rel.

Dott.ssa GUARAGNELLA Valeria

Giudice

Dott.ssa DI GIOIA Tiziana

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9885/2016 R.G. avente ad oggetto: impugnazione del testamento e riduzione per lesione di legittima,

tra

██████████, ██████████ e ██████████ rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.to Emanuele Dimundo;

-attori-

CONTRO

██████████, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to ██████████;

-convenuta-

E

██████████, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to ██████████;

-convenuto-

NONCHÉ

██████████, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti ██████████
e ██████████;

-convenuto-

NONCHÉ

██████████, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti ██████████ ed
██████████;

-convenuta-

Conclusioni: all'udienza del 17.04.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).

Per gli attori (in sede di atto di citazione):

“Voglia l’On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:

A) Accertare il valore della quota di riserva spettante a ciascuno degli eredi di ██████████,
nata in ██████████ il ██████████ ed ivi deceduta il ██████████, nella somma di € 48.704,00 –

previa determinazione del valore dell'asse ereditario in euro 511.392,03 – ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto giusto:

- B) Dichiarare nei confronti degli odierni attori, l'inefficacia delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile e disporre la reintegrazione delle quote legittime dei coeredi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, onde ricostruire la quota di riserva in favore degli attori nella misura di euro 48.704,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta;
- C) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.

Per la convenuta [REDACTED] (in sede di comparsa di costituzione):

“Piaccia al Tribunale rigettare la domanda così come proposta, vinte le spese.

In subordine, nell'eventualità dovesse emergere una differenza tra la quota assegnata alla comparente e quella di sua spettanza, computando legittima e disponibile, nel rispetto delle disposizioni testamentarie, attribuirle comunque gli immobili a lei assegnati e porre a suo carico unicamente i conguagli in denaro”.

Per il convenuto [REDACTED] (in sede di comparsa di costituzione):

“che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:

- I. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D. Lgs. 28/10, ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione:
- II. NEL MERITO:
 - a) Rigettare le domande attoree, in quanto infondate per le ragioni su esposte;
 - b) condannare i Sigg. ri [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.

Per il convenuto [REDACTED] (in sede di comparsa di costituzione):

“Voglia l'On.le Tribunale di Bari, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- A) rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED], sulla scorta delle ragioni meglio esplicitate nella pregressa disquisizione in diritto;
- B) condannare chi di dovere alla rifusione in favore del sig. [REDACTED] delle spese e delle competenze del presente giudizio”.

Per la convenuta [REDACTED] (in sede di comparsa di costituzione):

“affinchè l'On.le Tribunale adito, Voglia:

NEL MERITO

- 1) Rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori in quanto infondate, inammissibili;
- 2) In ogni caso, condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze dell'intero giudizio”.

FATTO

La causa ha ad oggetto la domanda con la quale [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] con atto di citazione notificato il 14/15/16/20.06.2016 convenivano in giudizio i germani [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], chiedendo che fosse

accertata la lesione della loro quota di legittima in relazione alla successione testamentaria della genitrice [REDACTED], con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie sino ad integrazione della quota di riserva loro spettante.

Deducevano che il testamento pubblico di [REDACTED] datato 12.10.2000 – rep. n. [REDACTED] degli “Attimi di ultima volontà” del notaio Oliva Luigi da Bitonto, pubblicato in data [REDACTED] – rep. archivio n. [REDACTED], rep. notarile n. [REDACTED] registrato il 07.05.2015 al n. [REDACTED] – aveva leso la loro quota di legittima.

Premettevano che il 20.01.2015 in Bitonto era deceduta la madre [REDACTED] (nata a [REDACTED] il [REDACTED]) e che col citato testamento aveva disposto del suo patrimonio in favore dei suoi sette figli (*“Revoco ed annullo la mia precedente disposizione testamentaria redatta in forma pubblica in data 1 giugno 2000 e così dispongo per il periodo successivo alla mia morte... 1) Lascio a mio figlio [REDACTED] la nuda proprietà dei diritti a me spettanti e pari al 50% (cinquanta per cento) sull'appartamento sito in abitato di Bitonto, alla Via [REDACTED] in catasto al foglio 50, particella [REDACTED] sub 6... 2) Lascio a mia figlia [REDACTED] la nuda proprietà dei diritti a me spettanti e pari al 50% (cinquanta per cento) sia sull'appartamento sito in abitato di Bitonto alla Via [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 4 sia sul locale uso deposito posto alla [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 10... 3) Lascio a mia figlia [REDACTED] la nuda proprietà dei diritti a me spettanti e pari al 50% (cinquanta per cento) sia sull'appartamento sito in abitato di Bitonto alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub 5 sia sul locale uso deposito posto alla [REDACTED]; in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 9... 4) Lascio a mio figlio [REDACTED] la nuda proprietà dei diritti a me spettanti e pari al 50% (cinquanta per cento) del locale posto a piano terra, adibito a deposito autovetture, con annesso locale al piano interrato, sito in Bitonto alla [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. 7... 5) Dispongo che a favore di mia figlia [REDACTED] venga corrisposta la somma di lire 20.000.000 (ventimilioni) prelevati da un libretto di risparmio, depositato presso il Banco di Roma... Dispongo inoltre che a favore dei miei figli [REDACTED] e [REDACTED] venga corrisposta la soma di lire 57.500.000 (cinquantasettemilionicinquecentomila) cadauno, di cui lire 50.000.000 (cinquantamilioni) verranno prelevati dai miei libretti di risparmio... ”*), prevedendo sia delle compensazioni tramite conguagli in denaro da corrispondersi tra i coeredi sia che [REDACTED] dovesse corrispondere alla germana [REDACTED] Lire 7.000.000 sia che [REDACTED] dovesse versare un conguaglio in denaro tanto in favore del fratello [REDACTED] pari a Lire 15.000.000 quanto in favore dei germani [REDACTED] e [REDACTED] pari a Lire 7.500.000 per ciascuno.

Affermavano che il patrimonio della [REDACTED] all'apertura della successione testamentaria ammontasse ad € 511.393,03 (salvo aggiornamenti bancari) ed era così composto:

- a) appartamento sito in Bitonto alla [REDACTED] censito in catasto al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 6, proprietà per ½;
- b) appartamento sito in Bitonto alla [REDACTED], censito in catasto al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 4, proprietà per ½;
- c) appartamento sito in Bitonto alla [REDACTED], censito in catasto al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 5, proprietà per ½;
- d) autorimessa sita in Bitonto alla [REDACTED] con annesso locale al piano interrato, censito in catasto al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 7, proprietà per ½;
- e) locale deposito sito in Bitonto alla [REDACTED], censito in catasto al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 9, proprietà per ½;
- f) locale deposito sito in Bitonto alla [REDACTED], censito in catasto al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 10, proprietà per ½;
- g) libretto di deposito risparmio n. [REDACTED] presso Unicredit S.p.a. (già Banco di Roma), recante un saldo di € 10.108,20 al 20.01.2015;
- h) conto deposito titoli n. [REDACTED] acceso presso Unicredit S.p.a. (già Banco di Roma), recante un saldo attivo di € 52.622,76.

Sostenevano che, ai sensi dell'art. 537 comma II c.c., a ciascun erede della *de cuius* spettasse una quota riservata pari ad € 48.704,00.

Deducevano che alla luce delle donazioni effettuate in vita dalla madre e tenuto conto dei conguagli previsti nel citato testamento, [REDACTED] e [REDACTED] erano stati beneficiati di una quota inferiore, pari ad € 29.693,26 ciascuno, mentre [REDACTED] era stata beneficiata di una quota pari ad € 18.075,99, motivo per cui risultava essere stata lesa la quota di riserva di ciascun attore.

Ritenevano che, sebbene la quota disponibile fosse pari ad € 170.464,01 (ovvero pari ex art. 537 comma II c.c. ad 1/3 del valore dell'intero asse ereditario), la testatrice avesse disposto di una quota pari ad € 237.107,50, motivo per cui chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie di € 68.643,49 al fine di reintegrare la quota riservata a ciascun attore.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.11.2016 si costituiva [REDACTED] contestando l'avversa ricostruzione dei fatti ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea.

Riteneva che la quota riservata a ciascun legittimario fosse inferiore ad € 48.704,00 e che il valore della quota di cui era stato beneficiato era notevolmente inferiore a quella indicata dagli attori.

Con comparsa di risposta depositata il 07.11.2016 si costituiva [REDACTED] contestando l'avversa prospettazione dei fatti e rilevando che tra le parti pendeva altro giudizio afferente alla successione paterna.

Deduceva che in danno degli odierni attori non si fosse verificata alcuna lesione della quota di legittima, atteso che il testamento in oggetto era stato redatto dalla *de cuius* in comune accordo con il coniuge [REDACTED] al fine di ripartire equamente l'intero loro patrimonio ed assegnare a ciascun figlio l'intera proprietà di un immobile.

Instava per il rigetto delle domande attoree e, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la lesione della quota riservata a ciascun attore, chiedeva rispettarsi le disposizioni testamentarie con conferma delle attribuzioni immobiliari e ponendo a suo carico esclusivamente dei conguagli in denaro.

Con comparsa di risposta depositata l'11.11.2016 si costituiva [REDACTED] eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed affermando che le avverse domande fossero prive di fondamento giuridico considerato che gli attori avevano stimato erroneamente il bene di cui era stato beneficiato dalla *de cuius* ed avevano, altresì, ommesso di riferire che egli aveva dato esecuzione alle disposizioni testamentarie, versando in favore della germana [REDACTED] a somma di € 3.615,19 in data 09.02.2016.

Con comparsa di risposta depositata il 14.11.2016 si costituiva [REDACTED], contestando la fondatezza delle domande attoree e precisando che gli odierni attori (in aggiunta al germano [REDACTED] [REDACTED] avevano già azionato le medesime doglianze nel giudizio ancora pendente innanzi al Tribunale di Bari ed iscritto al N. [REDACTED]/2012 R.G., afferente alla successione testamentaria del padre [REDACTED] [REDACTED]

Riteneva che fosse stata prospettata una valutazione arbitraria dell'intero asse ereditario e non corrispondente alla realtà fattuale.

Deduceva, inoltre, che la *de cuius* avesse disposto a titolo universale di tutti i suoi beni con il testamento datato 12.10.2000 a rogito del notaio Oliva Luigi secondo un progetto divisionale approvato dai propri figli.

Sosteneva che la fattispecie in esame era regolata dall'art. 734 c.c. (cd. *divisio inter liberos*), con l'unico limite del "rispetto dei diritti dei legittimari".

Concludeva affermando che per il calcolo della quota disponibile, ai sensi dell'art. 556 c.c., gli attori avrebbero dovuto tener conto anche dei debiti sorti a seguito dell'apertura della successione materna, quali il pagamento dell'imposta di successione, le spese funerarie ed i costi per la sepoltura.

All'udienza del 14.11.2016 il Giudice rilevava che era necessario esperire il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda, motivo per cui invitava le parti a presentare domanda di mediazione.

Con istanza di istruzione preventiva in corso di causa ex art. 669 c.p.c. datata 24.11.2016, gli attori chiedevano che il G.I. ordinasse alla CNP Unicredit Vita S.p.a. l'esibizione in giudizio della

polizza n. [REDACTED] intestata alla genitrice senza oscuramento del nominativo del terzo beneficiario, atteso che al fine di determinare il valore del patrimonio relitto della defunta madre, anche a mezzo di una riunione fittizia di eventuali atti di liberalità, avevano chiesto informazioni alla CNP Unicredit Vita S.p.a. circa l'estinzione di n. 2 polizze assicurative accese dalla *de cuius* e l'istituto di credito con nota del 19.10.2016 aveva comunicato loro che la polizza n. [REDACTED] era stata estinta in data 28.06.2008.

Inoltre, deducevano che la CNP Unicredit Vita S.p.a. aveva inviato loro copia della polizza in oggetto nella quale tuttavia il nominativo del beneficiario, diverso da quello del contraente, risultava oscurato.

Con provvedimento depositato il 16.12.2016 il G.I. accoglieva l'istanza degli attori ordinando alla CNP Unicredit Vita S.p.a. l'esibizione della polizza n. [REDACTED] intestata alla [REDACTED] in chiaro e senza cancellatura circa il nominativo del beneficiario.

Venivano depositate le memorie istruttorie, nelle quali: 1) gli attori precisavano che: a) dalla comunicazione inviata dalla società CNP Vita S.p.a. era emerso che il premio della polizza assicurativa n. [REDACTED] intestata alla *de cuius* pari ad € 25.275,79 era stato liquidato in favore della convenuta [REDACTED], designata dalla genitrice quale terza beneficiaria, motivo per cui detta somma doveva essere riunita fittiziamente ex art. 556 c.c.; b) [REDACTED] aveva sottratto indebitamente dal deposito titoli n. 11213531 intestato alla defunta madre € 1.000,00 in data 22.08.2013 ed € 8.000,00 in data 11.02.2014; c) avevano scoperto che la *de cuius* nel 1999 aveva acceso presso la Banca di Roma (ora Unicredit) il libretto di deposito a risparmio n. [REDACTED] con saldo attivo di € 15.300,92; d) era stata redatta una dichiarazione di successione incompleta a causa dell'omessa indicazione dei rapporti bancari intestati alla [REDACTED]; e) chiedevano, in via ulteriore, di determinare il valore dell'asse ereditario materno considerando sia il premio assicurativo liquidato in favore della coerede [REDACTED], costituente una donazione indiretta, sia il libretto di deposito a risparmio n. [REDACTED] con saldo attivo di € 15.300,92 e di condannare la convenuta [REDACTED] *“al pagamento di euro 200,01 nei confronti del sig. [REDACTED], quale compenso da quest'ultimo ingiustamente pagato al professionista incaricato per la redazione della dichiarazione di successione integrativa, nonché di qualsiasi altra somma che il sig. [REDACTED] dovesse essere costretto a pagare a titolo di eventuali sanzioni ed altri oneri connessi a tale tardiva integrazione”*, nonché di condannarla ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c.; 2) [REDACTED] precisava che le pretese attoree fossero infondate nei suoi confronti e che all'esito dell'esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza n. [REDACTED] intestata alla *de cuius*, ne sarebbe potuto conseguire un incremento del patrimonio relitto ed un conseguenziale diritto a vedersi corrispondere un conguaglio in denaro; 3) [REDACTED] reiterava l'istanza di rigetto delle domande attoree; 4) [REDACTED] reiterava le originarie domande e chiedeva che venisse disposto un conguaglio in suo favore qualora dall'istruttoria processuale fosse emersa la lesione della sua quota di legittima.

Il G.I. con ordinanza dell'8.02.2018 accertava l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 depositata il 31.10.2017 circa la tardività del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED], ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a Unicredit S.p.a. di esibire e depositare in giudizio la documentazione attestante i rapporti bancari intestati o cointestati alla *de cuius* [REDACTED] presso l'Istituto di credito indicato alla data del decesso della medesima (20.01.2015), ed in particolare l'elenco delle operazioni eseguite sul libretto di deposito a risparmio n. [REDACTED] acceso presso la filiale n. 04953, rigettava le richieste di prova orali avanzate dagli attori e disponeva l'espletamento di una C.T.U., nominando all'uopo l'ing. Pasquale Maurelli.

All'udienza del 02.07.2018 il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza dell'08.02.2018, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta [REDACTED] sui capitoli di prova articolati dagli attori nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (circostanze sub 2, 3, 4 e 6).

All'esito dell'udienza del 07.01.2019, in cui veniva espletato l'interrogatorio formale della convenuta [REDACTED] e conferito l'incarico al C.T.U., il G.I. invitata le parti a dare esecuzione ai legati contenuti nel testamento oggetto di causa sui quali non vi era stata alcuna contestazione.

Depositata la C.T.U. in data 01.10.2019, all'udienza del 14.10.2019 gli attori lamentavano che il ritardo nell'esecuzione dei legati testamentari (determinato, a loro dire, dal silenzio ingiustificato della convenuta [REDACTED] a fornire il proprio consenso all'istituto bancario per l'esecuzione delle disposizioni testamentarie) aveva eroso una parte del capitale a causa ai costi di gestione dei rapporti bancari, causando loro un pregiudizio.

In particolare, costoro deducevano che [REDACTED] avesse ottenuto una liquidazione di € 9.914,97 (anziché € 10.329,15 – con una differenza in suo sfavore di € 414,18), [REDACTED] avesse incamerato € 25.374,88 (anziché € 25.822,87 – con una differenza in suo sfavore di € 447,99), [REDACTED] avesse ottenuto una liquidazione di € 25.468,94 (anziché € 25.822,87 – con una differenza in suo sfavore di € 353,93), motivo per cui chiedevano che di tali importi si tenesse conto al fine di reintegrare le rispettive quote di legittima.

Di contro, il convenuto [REDACTED] chiedeva disporsi la rinnovazione della C.T.U. (richiesta a cui si associavano anche le convenute [REDACTED] e [REDACTED], avendo dedotto quest'ultima che il C.T.U. non avesse tenuto conto di alcuni pagamenti da lei effettuati); infine, il convenuto [REDACTED] si dichiarava disponibile a versare in favore della massa ereditaria quanto riconosciuto dal C.T.U.

Con ordinanza del 14.12.2019 il G.I. rigettava la richiesta di rinnovazione con altro C.T.U. e quella di richiamo a chiarimenti dell'ing. Maurelli, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

Con decreto di anticipazione d'udienza del 16.03.2024 il G.I. visti gli obiettivi prefissati dal P.N.R.R., invitata gli attori ad inviare ai convenuti una proposta conciliativa scritta ed i convenuti ad assumere posizione chiara e motivata sulla stessa con nota scritta contenente "*argomentazioni sintetiche e dettagliate sulle ragioni di un eventuale dissenso alla consensualizzazione della causa*", fissando la causa per la comparizione delle parti.

Con nota depositata il 26.03.2024 gli attori formulavano una proposta conciliativa, a cui aderivano tutti i convenuti ad eccezione della sola germana [REDACTED], la quale con nota del 04.04.2024 domandava un breve rinvio per la trattazione della causa al fine di formulare una diversa proposta transattiva.

All'udienza straordinaria del 05.04.2024 il G.I. rinviava la causa ad un'ulteriore udienza, onerando la convenuta [REDACTED] di depositare la propria proposta conciliativa.

Depositata la proposta conciliativa da parte di quest'ultima con nota del 12.04.2024, a cui gli attori non aderivano, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva introitata a sentenza per la decisione collegiale, previa assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti (nelle quali: **a**) gli attori si riportavano al separato foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale d'udienza del 05.04.2024 in cui chiedevano di: - accertare che il valore della quota di riserva spettante a ciascun erede della *de cuius* fosse pari ad € 52.568,45; ridurre le disposizioni testamentarie materne eccedenti la quota disponibile al fine di reintegrare la quota di legittima di ciascun attore mediante un conguaglio in denaro pari ad € 22.872,18 ciascuno in favore di [REDACTED] e [REDACTED] ed € 34.492,46 in favore di [REDACTED]; condannare i convenuti a dare immediata esecuzione alla scheda testamentaria (anche con riferimento alle differenze negative di liquidazione indicate a verbale all'udienza del 14.10.2019); condannare [REDACTED] sia al pagamento di € 200,01 in favore di [REDACTED] per le spese da costui sostenute per la redazione della dichiarazione di successione integrativa sia al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma I e III; - condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite; **b**) il convenuto [REDACTED], preso atto del mancato componimento bonario a causa delle posizioni assunte dalla germana [REDACTED], si riportava alle conclusioni già rassegnate e domandava il rigetto delle domande attoree con condanna "*di chi di*

dovere” alla rifusione delle spese di lite; c) la convenuta [REDACTED] stigmatizzava la posizione ostruzionistica della germana [REDACTED] alla risoluzione consensuale della lite e si riportava alle conclusioni già rassegnate, insistendo nel rigetto delle domande attoree e nella condanna “di chi di dovere” al pagamento delle spese di lite; d) il convenuto [REDACTED] censurava la posizione ostruzionistica della convenuta [REDACTED], si riportava alle conclusioni già rassegnate, si dichiarava disposto a versare in favore della massa € 679,65, così come quantificata dal C.T.U., e chiedeva porsi le spese di lite a carico di [REDACTED], ad eccezione del solo procuratore di [REDACTED] non comparso all’udienza del 17.04.2024, il quale in ogni caso in vista dell’udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 01.02.2021, con nota depositata il 28.01.2021, aveva già precisato le proprie conclusioni (domandando determinarsi il valore dell’asse ereditario nella misura indicata dal C.T.U., stabilirsi i conguagli e porsi le spese a carico della massa ereditaria).

DIRITTO

1) Sulla competenza collegiale

Preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (cause di riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale (essendo stata incardinata anteriormente al 01.03.2023).

2) Sulla domanda attorea di riduzione per lesione di legittima.

Nel merito, la domanda attorea di riduzione per lesione di legittima è fondata e va accolta (premettendosi, tuttavia, che ininfluente ai fini decisorii è risultato l’interrogatorio formale deferito nei confronti della convenuta [REDACTED]).

In punto di fatto, non è controverso che con la disposizione testamentaria del 12.10.2000, con la quale [REDACTED] dispose del suo patrimonio, venne lesa la quota di legittima degli attori, eredi legittimari, in spregio al cd. principio di intangibilità quantitativa della legittima (*ex plurimis*, Cassazione civile, sez. II, 03/09/2013, n. 20143 a mente della quale: “*Il diritto alla reintegrazione della quota di riserva, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo di legittimari; sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante all'altro soggetto legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della sua quota di riserva*”).

A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del *de cuius* abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).

La legge configura così una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.

In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal *de cuius*, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.

Il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell'eredità.

La legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal *de cuius*.

Ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare il valore della quota riservata a ciascun erede della *de cuius*, di dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie materne eccedenti la quota disponibile e di disporre la reintegrazione delle quote loro riservate mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie.

Considerato che il testamento *de quo* è inefficace *in parte qua* perché lesivo della quota di riserva (come riconosciuto dagli stessi convenuti all'esito della C.T.U.), nel caso di specie trova applicazione la disposizione dell'art. 537 comma II c.p.c., che nel concorso di più figli ed in assenza del coniuge (premorto), individua nei 2/3 del patrimonio la quota riservata ai figli, da dividersi in parti uguali tra loro (*"Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli"*), onde la quota disponibile è pari al restante 1/3 del citato patrimonio (spettante, nella fattispecie *de qua*, ai soli convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in quanto maggiormente beneficiati dalla defunta, il tutto nel rispetto della *voluntas testatoris*).

Orbene, fatte queste premesse, occorre evidenziare che la determinazione della porzione disponibile deve essere effettuata a norma dell'art. 556 c.c. (*relictum + donatum – debiti*).

Nel caso concreto, dalle risultanze processuali è emerso che alla data del decesso della *de cuius* non vi fossero debiti a suo carico.

Ai fini dell'individuazione dell'asse ereditario relitto, il C.T.U. ing. Pasquale Maurelli, nella relazione depositata il 01.10.2019 – le cui conclusioni, immuni da vizi logici, il Collegio condivide nei termini che seguono – ha stimato i beni immobili oggetto dell'asse ereditario all'epoca dell'apertura della successione (20.01.2015) con una valutazione peritale da cui non v'è motivo di discostarsi se non per dei piccoli correttivi (tra l'altro, il C.T.U. ha già esaustivamente controdedotto alle osservazioni del C.T.P nominato dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] nella *"risposta alle osservazioni C.T.U."* depositata il 01.10.2019).

Nel caso di specie, l'ausiliario del Giudice ha appurato la sussistenza della lesione della quota di legittima ed ha stimato i beni relitti della *de cuius* al momento dell'apertura della successione adottando per i beni immobili il metodo di stima *"comparativo"* ed un procedimento sintetico o diretto (cfr. pagg. 26-27 dell'elaborato peritale del 01.10.2019).

Pertanto, ha indicato in complessivi € 361.384,25 il valore complessivo dei beni immobili della massa ereditaria della *de cuius* con riferimento ai valori correnti alla data di apertura della successione (20.01.2015).

In particolare, detto importo è il risultato della seguente sommatoria:

- 1) appartamento sito in [REDACTED] in Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. 6 cat. A/3, piano terra, proprietà 1/2, valore € 104.189,89;
- 2) appartamento sito in [REDACTED] in Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. 4 cat. A/3, primo piano, proprietà 1/2, valore € 125.536,24;
- 3) appartamento sito in [REDACTED] in Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED], sub. 5 cat. A/3, primo piano, proprietà 1/2, valore € 75.015,72;
- 4) autorimessa sita in [REDACTED] in Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. 7 cat. C/6, piano terra e seminterrato, proprietà 1/2, valore € 40.507,20;
- 5) deposito sito in [REDACTED], in Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED], sub. 9 cat. C/2, piano seminterrato, proprietà 1/2, valore € 7.891,20
- 6) deposito sito in [REDACTED], in Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED], sub. 10 cat. C/2, piano seminterrato, proprietà 1/2, valore € 8.244,00.

Inoltre, l'Ausiliario del Giudice ha indicato in € 111.036,52 il valore complessivo dei beni mobili e delle donazioni indirette riferito ai valori correnti alla data di apertura della successione

(20.01.2015), di cui € 78.031,88 quale valore dei beni mobili ed € 33.004,64 quale valore delle donazioni in denaro.

Detto importo è il risultato della seguente sommatoria:

- a) C/C n. [REDACTED] libretto deposito risparmio presso UNICREDIT Agenzia Bitonto Marconi, già Banco di Roma, recante un saldo di € 10.108,20 alla data di apertura della successione;
- b) deposito titoli n. [REDACTED] presso il medesimo istituto, recante un saldo attivo alla data di apertura della successione di € 52.622,76;
- c) libretto di deposito n. [REDACTED] presso il medesimo istituto, recante un saldo attivo alla data di apertura della successione di € 15.300,92;
- d) premio della polizza vita contratta dalla *de cuius*, di importo pari ad € 25.257,79 incassato dalla beneficiaria, sig.ra [REDACTED], in data 28.06.2008
- e) donazione in denaro effettuata in data 15.04.1990 dalla *de cuius* in favore della sig.ra [REDACTED] per l'importo di € 7.746,85 (£ 15.000.000).

Pertanto, il valore complessivo della massa ereditaria in oggetto è stato determinato dal C.T.U. in **472.420,77**, risultante della sommatoria del valore dei beni immobili e del valore dei beni mobili e delle donazioni in denaro (€ 361.384,25 + € 111.036,52 = € 472.420,77).

In forza dell'operata stima dei beni dell'intera massa ereditaria, l'Ausiliario del Giudice ha determinato il valore delle quote attribuite a ciascun erede con il testamento pubblico di [REDACTED] datato 12.10.2000:

- [REDACTED]: *“La quota comprende il 50% dell'appartamento di [REDACTED], piano terra, sub. 6. Il testamento stabilisce, inoltre, il versamento da parte di Mario in favore della sorella Teresa di £ 7.000.000 (pari ad € 3.615,20)”*. Valore della quota: € 100.574,69;
- [REDACTED]: *“La quota comprende il 50% dell'appartamento di [REDACTED] piano primo, sub. 4 (inclusa la corrispondente porzione di lastrico solare – sub. 11) e il 50% del deposito a piano seminterrato, sub. 10. Il testamento stabilisce, inoltre, il versamento da parte di [REDACTED] in favore del fratello [REDACTED] di £ 15.000.000 (pari ad € 7.746,85) e dei fratelli [REDACTED] e [REDACTED] di £ 7.500.000 cadauno, per un totale di £ 15.000.000 (pari ad € 7.746,85). Pertanto, l'importo complessivo dei versamenti di [REDACTED] in favore dei fratelli ammonta a £ 30.000.000, pari ad € 15.493,71. Inoltre la sig.ra [REDACTED] è stata beneficiaria dell'estinzione della polizza vita contratta dalla *de cuius*, per un importo di € 25.257,79”*. Valore della quota: € 143.544,32;
- [REDACTED]: *“La quota comprende il 50% dell'appartamento di [REDACTED] piano primo, sub. 5 (inclusa la corrispondente porzione di lastrico solare – sub. 12) e il 50% del deposito a piano seminterrato, sub. 9. Il testamento stabilisce, inoltre, che [REDACTED] riceva dal fratello [REDACTED] l'importo di £ 7.000.000, pari ad € 3.615,20”*. Valore della quota: € 86.522,12;
- [REDACTED]: *“La quota comprende il 50% dell'autorimessa di [REDACTED] piano terra e seminterrato, sub. 7. Il testamento stabilisce, inoltre, che [REDACTED] riceva dalla sorella [REDACTED] (rectius [REDACTED]) l'importo di £ 15.000.000, pari ad € 7.746,852”*. Valore della quota: € 48.254,05;
- [REDACTED]: *“Nel testamento la *de cuius* riferisce di aver donato alla figlia [REDACTED] l'importo di £ 15.000.000 (pari ad € 7.746,85) in data 15/04/1990, per l'acquisto di una casa a Iesolo (VE). Il testamento stabilisce, inoltre, che [REDACTED] riceva l'importo di £ 20.000.000, pari ad € 10.329,14 prelevato dal libretto di risparmio della *de cuius*”*. Valore della quota: € 18.075,99;
- [REDACTED] e [REDACTED]: *“La quota ereditata da ciascuno dei due consiste nell'importo di £ 57.500.000 cadauno (pari ad € 29.696,27), di cui £ 50.000.000 cadauno prelevati dai libretti di risparmio della *de cuius* e £ 7.500.000, versati dal fratello [REDACTED] (rectius sorella [REDACTED])”*. Valore di ciascuna quota: € 29.696,27.

Posto che la quota spettante a ciascun erede legittimo di [REDACTED] va calcolata ai sensi del citato art. 537 c.c. (che nel concorso di più figli, individua in 2/3 del patrimonio la quota riservata ai figli, da dividersi in patri uguali tra loro, ed nel residuo 1/3 la quota disponibile), l'ausiliario del Giudice

ha stimato in € 44.992,45 la quota riservata a ciascun erede della *de cuius* (“La quota spettante a ciascuno degli eredi legittimi della defunta sig.ra [REDACTED] va calcolata ai sensi dell’art. 537 del Codice Civile, secondo il quale ai figli spettano 2/3 del patrimonio della *de cuius* (essendo pari ad 1/3 la quota disponibile). Nel caso in esame, essendo 7 i figli della *de cuius*, a ciascuno di essi spetta una quota di legittima pari a 2/21 del patrimonio materno. Poiché il sottoscritto ha stimato il valore della massa ereditaria in € 472.420,77 (vedi tab. 2), ne consegue che la quota di legittima spettante a ciascun figlio è pari a: $QL = 2/21 \times 472.420,77 = € 44.992,45$ ”) e ha appurato la sussistenza della lesione di legittima in danno a ciascun attore (“Dal confronto tra la quota legittima sopra calcolata ed il valore delle quote effettivamente ereditate da ciascun fratello, emerge che gli odierni attori hanno subito una lesione”), evidenziata anche l’entità di ciascuna lesione, come riportato nella seguente tabella:

EREDE	Valore Quota ereditaria	Legittima	Differenza (+/-)
[REDACTED]	€ 100.574,69	€ 44.992,45	+ € 55.582,23
[REDACTED]	€ 143.544,32	€ 44.992,45	+ € 98.551,87
[REDACTED]	€ 86.522,12	€ 44.992,45	+ € 41.529,67
[REDACTED]	€ 48.254,05	€ 44.992,45	+ € 3.261,60
[REDACTED]	€ 18.075,99	€ 44.992,45	- € 26.916,47
[REDACTED]	€ 29.696,27	€ 44.992,45	- € 15.296,18
[REDACTED]	€ 29.696,27	€ 44.992,45	- € 15.296,18

(Tab. 1 verifica lesione della legittima calcolata dal C.T.U.)

Il C.T.U. ha predisposto un’ipotesi di reintegrazione della quota di legittima lesa adducendo che “La *de cuius* ha provveduto, mediante il testamento del 12.10.2000, alla suddivisione del compendio immobiliare di sua proprietà tra gli eredi, prevedendo un sistema di conguagli in denaro. Tuttavia, il sottoscritto CTU ha accertato che il valore delle quote assegnate dalla *de cuius* agli odierni attori è inferiore alla legittima, loro spettante ai sensi dell’art. 537 c.c. Pertanto, al fine di ridurre le disposizioni lesive, è necessario corrispondere agli odierni attori dei conguagli in denaro corrispondenti alla differenza tra la quota legittima ed il valore della quota assegnata dalla *de cuius*. Il denaro necessario potrà essere reperito in parte dalla liquidità giacente sui rapporti bancari intestati alla *de cuius* e per la restante parte dovrà essere corrisposto dai germani che hanno ricevuto in eredità una quota di valore superiore alla legittima, in maniera proporzionale al valore della quota da ciascuno ricevuta. Sulla scorta di quanto emerso, la liquidità giacente sui rapporti bancari intestati alla *de cuius* ammontava ad € 78.031,88, di cui € 61.974,83 (corrispondenti a £ 120.000.000) sono stati assegnati dalla *de cuius* agli odierni attori (£ 20.000.000 alla figlia [REDACTED] e £ 50.000.000 cadauno ai figli [REDACTED] e [REDACTED]). Pertanto residua un importo di € 16.057,05 che può essere impiegato per ridurre le disposizioni testamentarie lesive dei diritti degli attori” ed ha quantificato l’ammontare dei conguagli in denaro da versare in favore degli attori per la reintegrazione delle disposizioni lesive:

EREDE	Conguaglio Dare (-) / Avere (+)
██████████	- € 11.582,15
██████████	- € 20.536,09
██████████	- € 8.653,89
██████████	- € 679,65
██████████	+ € 26.916,47
██████████	+ € 15.296,18
██████████	+ € 15.296,18
SALDO (da prelevare dalla liquidità residua della <i>de cuius</i>)	+ € 16.057,05

(Tab. 2 conguagli in denaro individuati dal C.T.U. per la reintegra della quota di legittima attorea)

Ebbene, dalla disamina dei calcoli effettuati dall'Ausiliario del Giudice è possibile ricavare:

- l'incidenza in termini percentuali (P) dei singoli conguagli in denaro quantificati dal C.T.U. da porsi a carico di ciascun erede e della liquidità giacente (V) rispetto alla differenza tra il valore della quota ereditaria assegnata dalla *de cuius* a ciascun erede ed il valore della quota di legittima riservata *ex lege* (N), ovvero: $P = (V / N) \times 100$;
- l'incidenza in termini percentuali (P_1) dei singoli conguagli in denaro quantificati dal C.T.U. da porsi a carico di ciascun erede e della liquidità giacente (V) rispetto alla sommatoria dei conguagli in denaro (€ 57.508,53) da versarsi in favore degli attori (N), dove $P_1 = (V / N_1) \times 100$.

In particolare:

EREDI ██████████ ██████████	Valore quota ereditaria	Valore quota riservata a ciascun coerede	Differenza (+ / -)	Conguagli Dare (-) / Avere (+)	Incidenza percentuale del singolo conguaglio rispetto alla differenza tra il valore della quota ereditaria e il valore quota di legittima	Incidenza percentuale del singolo conguaglio rispetto alla sommatoria dei conguagli da versare in favore degli attori (€ 57.508,53)
██████████	€ 100.574,69	€ 44.992,45	+ € 55.582,24	- € 11.582,15	20,84%	20,14%
██████████	€ 143.544,32	€ 44.992,45	+ € 98.551,87	- € 20.536,09	20,84%	35,71%
██████████	€ 86.522,12	€ 44.992,45	+ € 41.529,67	- € 8.653,89	20,84%	15,05%
██████████	€ 48.254,05	€ 44.992,45	+ € 3.261,60	- € 679,65	20,84%	1,18%
██████████	€ 18.075,99	€ 44.992,45	- € 26.916,46	+ € 26.916,47		
██████████	€ 29.696,27	€ 44.992,45	- € 15.296,18	+ € 15.296,18		
██████████	€ 29.696,27	€ 44.992,45	- € 15.296,18	+ € 15.296,18		
* saldo da prelevare dalla liquidità residua delle <i>de cuius</i>				* + € 16.057,05		

(Tab.3 incidenze percentuali sub a) e sub b) dei conguagli in denaro quantificati dal C.T.U.)

2.1- Ciò posto, occorre precisarsi che il nominato C.T.U., come correttamente eccepito dai convenuti ██████████ e ██████████ negli scritti conclusivi, ha erroneamente incluso tra i beni appartenenti alla massa ereditaria della *de cuius* il libretto di deposito n. ██████████ tratto presso

Unicredit (già Banco di Roma), recante un saldo attivo alla data di apertura della successione di € 15.300,92, posto che nel corso del giudizio è emerso che il predetto libretto di deposito era intestato alla sola [REDACTED] con delega in favore della *de cuius* (cfr. doc. n. 13 allegato al fascicolo di parte attrice).

Inoltre, dalla documentazione depositata telematicamente dagli attori in data 05.09.2018 ed in particolare, dalla “Lettera di accompagnamento” della Banca Unicredit del 30.08.2018, emerge che il libretto di deposito n. [REDACTED] era stato estinto in data 28.06.2010 con un saldo di € 15.262,19, motivo per cui tale rapporto bancario non può essere qualificato come una donazione indiretta in favore della coerede (determinazione effettuata dal C.T.U.) e non può annoverarsi tra i beni costituenti l’asse ereditario materno.

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve rideterminarsi il valore della massa ereditaria in oggetto al momento dell’apertura della successione in € **457.119,85**, decurtando dalla stima dell’asse ereditario effettuata dal C.T.U. (€ 472.420,77), il valore del saldo attivo del libretto di deposito n. [REDACTED] tratto presso Unicredit alla data di apertura della successione (€ 15.300,92), ovvero € **472.420,77 - € 15.300,92 = € 457.119,85**

Ne consegue che ai sensi dell’art. 537 c.c., il valore della quota di legittima spettante a ciascuno degli eredi legittimi deve essere rettificato – rispetto a quanto appurato dal C.T.U. - in € **43.535,22** ($QL = 2/21 \times 457.119,85 = 43.535,22$).

Posto che le cennate modifiche non inficiano le determinazioni dell’Ausiliario del Giudice in ordine alla sussistenza della lesione della quota di legittima in danno a ciascun attore, si evidenzia nella seguente tabella l’ammontare di detta lesione rispetto alla quota riservata a ciascun erede:

EREDE	Valore Quota ereditaria	Legittima	Differenza (+/-)
[REDACTED]	€ 100.574,69	€ 43.535,22	+ € 57.039,47
[REDACTED]	€ 143.544,32	€ 43.535,22	+ € 100.009,10
[REDACTED]	€ 86.522,12	€ 43.535,22	+ € 42.986,90
[REDACTED]	€ 48.254,05	€ 43.535,22	+ € 4.718,83
[REDACTED]	€ 18.075,99	€ 43.535,22	- € 25.459,23
[REDACTED]	€ 29.696,27	€ 43.535,22	- € 13.838,95
[REDACTED]	€ 29.696,27	€ 43.535,22	- € 13.838,95

(Tab. 4 rettifica lesione della quota di legittima)

Alla rideterminazione da parte di questo Collegio del valore della massa ereditaria e della quota di legittima riservata a ciascun erede della *de cuius* consegue una rimodulazione dei conguagli in denaro da versarsi in favore dei germani [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] rispetto a quelli calcolati dal C.T.U. (cfr. *supra* tab. 2, nonché pag. 42 dell’elaborato peritale), tenuto conto che come correttamente rilevato da parte attrice, non risulta esserci alcuna liquidità residua giacente sui rapporti bancari intestati alla *de cuius* (gli attori nella propria comparsa conclusionale depositata il 14.05.2024 hanno dedotto che l’Ausiliario del Giudice ha dato “*erroneamente per scontato che fosse sopravvissuta una non precisata “liquidità giacente sui rapporti bancari intestati alla de cuius ” dalla quale poter trarre la somma di euro 16.057,05 da versare in favore degli attori lesi, oltre agli altri importi da corrispondere a cura dei convenuti. Sorvolando sulle ignote ed imperscrutabili motivazioni alla base della arbitraria quantificazione dell’enigmatica somma di 16.057,05 euro, non si può fare a meno di osservare che al momento del deposito dell’elaborato peritale non vi era alcuna liquidità residua di proprietà della defunta testatrice*”).

Difatti, dalla disamina della documentazione versata in atti emerge che, alla data di apertura della successione, gli unici rapporti bancari con liquidità residua giacente intestati alla *de cuius* erano il C/C n. 102029043 libretto deposito risparmio presso UNICREDIT Agenzia Bitonto Marconi (già Banco di Roma), recante un saldo di € 10.108,20 ed il deposito titoli n. 11213531 tratto presso il medesimo istituto, recante un saldo attivo di € 52.622,76, le cui somme giacenti sono già state

impiegate nelle more del giudizio per eseguire le disposizioni testamentarie della [REDACTED] in favore degli attori.

Tuttavia, non appare condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il ritardo nell'esecuzione delle disposizioni testamentarie materne (che avrebbe eroso una parte del capitale a causa dei costi di gestione dei rapporti bancari ed a causa del comportamento della coerede [REDACTED]), legittimerebbe la relativa richiesta di reintegrare la quota loro riservata tenendo conto della minor liquidazione percepita rispetto a quella prevista dalle disposizioni testamentarie materne.

In particolare, all'udienza del 14.10.2019 gli attori hanno dedotto che [REDACTED] avesse ottenuto una liquidazione di € 9.914,97 (anziché € 10.329,15 – con una differenza in suo sfavore di € 414,18), [REDACTED] avesse incamerato € 25.374,88 (anziché € 25.822,87 – con una differenza in suo sfavore di € 447,99) e [REDACTED] avesse ottenuto una liquidazione di € 25.468,94 (anziché € 25.822,87 – con una differenza in suo sfavore di € 353,93).

Ebbene, il pacifico orientamento giurisprudenziale in materia afferma che nel procedimento di reintegrazione della quota riservata al legittimario, assume rilievo esclusivamente il momento dell'apertura della successione al fine di calcolare il valore dell'asse ereditario, l'entità della lesione della legittima e per determinare il valore della reintegrazione spettante al legittimario leso.

Nel caso di specie, seppur comprovato per *tabulas* che ciascun attore ha incamerato nelle more del giudizio una somma inferiore rispetto a quella stabilita nella scheda testamentaria materna (cfr. all. nn. 19, 20, 21 depositati telematicamente il 19.03.2019), deve rammentarsi che sia il valore della massa ereditaria materna sia il valore delle quote assegnate agli attori dalla *de cuius* sono state stimate alla data di apertura della successione (20.01.2015) e pertanto, non assume alcuna rilevanza, la minor somma da costoro percepita successivamente.

Ne consegue che il valore dei conguagli in denaro ("*Dare (-)*" / "*Avere (+)*"), deve intendersi così determinato:

EREDE	Conguaglio Dare (-) / Avere (+)
[REDACTED]	- € 14.802,69
[REDACTED]	- € 25.954,02
[REDACTED]	- € 11.155,81
[REDACTED]	- € 1.224,61
[REDACTED]	+ € 25.459,23
[REDACTED]	+ € 13.838,95
[REDACTED]	+ € 13.838,95

(Tab. 5 rettifica conguagli in denaro per la reintegra della quota di legittima attorea)

Dalla rettifica del valore dell'asse ereditario, della quota riservata *ex lege* a ciascun legittimario e dei conguagli in denaro, ne deriva la variazione:

- dell'incidenza in termini percentuali (P) dei singoli conguagli in denaro da porsi a carico di ciascun convenuto (V) rispetto alla differenza tra il valore della quota ereditaria assegnata dalla *de cuius* a ciascun erede e il valore della quota di legittima riservata *ex lege* (N), dove $P = (V / N) \times 100$;
- dell'incidenza in termini percentuali (P_1) dei citati conguagli in denaro da porsi a carico di ciascun convenuto (V) rispetto alla sommatoria dei conguagli in denaro (€ 53.137,13) da versarsi in favore degli attori (N), dove: $P_1 = (V / N_1) \times 100$.

In particolare:

EREDI	Valore quota ereditaria	Valore quota riservata a ciascun coerede	Differenza (+ / -)	Conguagli Dare (-) / Avere (+)	Incidenza percentuale del singolo conguaglio rispetto alla differenza tra il valore della quota ereditaria e il valore quota di legittima	Incidenza percentuale del singolo conguaglio rispetto alla sommatoria dei conguagli da versare in favore degli attori (€ 53.137,13)
	€ 100.574,69	€ 43.535,22	+ € 57.039,47	- € 14.802,69	*25,95%	27,86%
	€ 143.544,32	€ 43.535,22	+ € 100.009,10	- € 25.954,02	*25,95%	48,84%
	€ 86.522,12	€ 43.535,22	+ € 42.986,90	- € 11.155,81	*25,95%	21%
	€ 48.254,05	€ 43.535,22	+ € 4.718,83	- € 1.224,61	*25,95%	2,30%
	€ 18.075,99	€ 43.535,22	- € 25.459,23	+ € 25.459,23		
	€ 29.696,27	€ 43.535,22	- € 13.838,95	+ € 13.838,95		
	€ 29.696,27	€ 43.535,22	- € 13.838,95	+ € 13.838,95		

* = il dato espresso in percentuale, limitato a due cifre decimali, è stato arrotondato per esigenze grafiche, tuttavia, si è tenuto conto del risultato matematico 25,951658%.

(Tab.6 variazioni delle incidenze percentuali sub a) e sub b) dei singoli conguagli in denaro)

Sul punto appare doveroso precisare che gli attori nella propria comparsa conclusionale depositata il 14.05.2024 hanno previsto l'ipotesi di reintegra della loro quota di legittima riferita all'asse ereditario materno con esclusione del citato libretto di deposito n. n. 6440414.

Tuttavia, i calcoli da costoro effettuati sono risultati erronei sebbene ci sia stata una perfetta congruenza nei valori delle incidenze percentuali (27,86%, 48,84%, 21% e 2,30%, come riportati nella precedente tabella n. 6) dei singoli conguagli rispetto alla sommatoria dei conguagli da versare in loro favore (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale di parte attrice).

Difatti gli attori hanno stimato il valore dell'asse ereditario in € € 457.120,35 anziché in € **457.119,85** (€ 472.420,77 - € 15.300,92 = € 457.119,85), motivo per cui i valori dei conguagli in denaro da costoro individuati sono risultati differenti dai conguagli innanzi determinati.

In definitiva, per effetto dei calcoli effettuati dal C.T.U. (condivisi esclusivamente dai convenuti [redacted] e solo da ultimo, in parte, da [redacted] e rettificati nella misura innanzi indicata da questo Collegio, ne consegue che, ferme restando le attribuzioni immobiliari ed i conguagli in denaro risultanti nella scheda testamentaria nel rispetto della *voluntas testatoris*, i convenuti debbano versare in favore degli attori ai fini della reintegra della loro quota di legittima violata i seguenti importi calcolati alla data di apertura della successione (20.01.2015):

- 1) [redacted] deve versare all'attrice [redacted] € 14.802,69;
- 2) [redacted] deve versare all'attrice [redacted] € 10.656,14 ed agli attori [redacted] e [redacted] € 7.648,74 ciascuno, per un esborso complessivo di € 25.954,02;
- 3) [redacted] deve versare all'attore [redacted] € 5.577,90 ed all'attore [redacted] € 5.577,91, per un esborso complessivo di € 11.151,81;
- 4) [redacted] deve versare all'attore [redacted] € 612,31 ed all'attore [redacted] € 612,30, per un esborso complessivo di € 1.224,61.

Il tutto è possibile riassumerlo all'intero della seguente tabella:

	(avere)	(avere)	(avere)	TOTALE versato
(da versare)	14.802,69 €	- €	- €	14.802,69 €
(da versare)	10.656,54 €	7.648,74 €	7.648,74 €	25.954,02 €
(a versare)	- €	5.577,90 €	5.577,91 €	11.155,81 €
(da versare)	- €	612,31 €	612,30 €	1.224,61 €
SOMMANO	25.459,23 €	13.838,95 €	13.838,95 €	53.137,13 €

(Tab.7 reintegra lesione della legittima e versamento congruagli in denaro)

Inoltre, considerato che detti importi sono stati stimati dal C.T.U. (ed emendati) facendo riferimento all'anno 2015, è indubbio che dovranno essere versati dai convenuti – nei singoli importi innanzi indicati – oltre interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo.

3) Sulla domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della convenuta alla ripetizione di € 200,01 in favore di per i costi da costui sostenuti per la redazione della dichiarazione di successione integrativa.

La domanda di condanna formulata dai germani, e nei confronti della sola, volta al pagamento in favore dell'attore di € 200,01 merita accoglimento in quanto tale importo, risultante per *tabulas*, è stato pagato da a causa delle reticenze della sorella.

In particolare, in data 15.01.2016 gli attori hanno effettuato la Dichiarazione di Successione della genitrice nonché sono stati costretti ad integrarla a causa delle omesse informazioni fornite dalla convenuta, la quale non aveva specificatamente indicato i rapporti bancari intestati alla *de cuius*, seppur citati nel testamento della di loro madre.

Tale assunto è stato ampiamente dimostrato dagli attori alla luce della documentazione versata in atti (con particolare riferimento alle missive intercorse tra i difensori delle parti e le note dell'istituto di credito), dalla quale emerge che la banca Unicredit S.p.a. aveva comunicato loro (per il tramite dell'Avv. Dimundo), atteso che al fine di dare esecuzioni alle disposizioni testamentarie della genitrice, era necessario fornire alla banca la dichiarazione di successione della recante la menzione dei rapporti bancari ad ella intestati, non risultando bastevole la dichiarazione di successione con l'indicazione dei soli beni immobili.

Inoltre, unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 13.09.2017, gli attori hanno prodotto la ricevuta di pagamento n. 48/2017 dell'11.09.2017 emessa dal geometra Giuseppe Cannarozzi (professionista incaricato di redigere la dichiarazione di successione integrativa della), dalla quale emerge che l'attore ha dovuto sostenere i costi per l'onorario del citato geometra per la “*redazione e presentazione presso l'Agenzia delle Entrate della denuncia di successione integrativa in morte di*”.

La richiesta di condanna della germana alla ripetizione del citato importo non è stata da quest'ultima specificatamente contestata né costei ha dimostrato di aver involontariamente o in buona fede omissso l'indicazione dei rapporti bancari intestati alla *de cuius* di cui aveva esclusiva conoscenza.

Di contro, nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 16.10.2017 ha genericamente contestato gli assunti di parte attrice, deducendo genericamente di aver anticipato gli oneri relativi alla pubblicazione del testamento, alle spese funerarie e per l'intero le imposte di

successione senza, tuttavia, svolgere alcuna difesa in ordine agli esborsi che il germano [REDACTED] ha dovuto sostenere per l'integrazione della dichiarazione di successione della *de cuius*.

Ebbene, al di là delle generiche contestazioni, risulta dimostrato per *tabulas* che l'attore [REDACTED] ha dovuto provvedere al pagamento di € 200,01 in favore del geometra Giuseppe Cannarozzi per l'integrazione della dichiarazione di successione di [REDACTED] a causa delle omesse indicazioni della convenuta [REDACTED], motivo per cui costei è tenuta a versare la somma di € 200,01 in favore di [REDACTED], oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.

4) Sulla domanda risarcitoria ex art. 96 comma I e III c.p.c. formulata dagli attori.

Infine, meritevole di accoglimento è la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della convenuta [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c.

Invero, per la condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. si ravvisa il presupposto della colpa grave, tenuto conto che costei non solo ha omesso di presenziare al tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 ed all'incontro conciliativo con l'Ausiliario del Giudice (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale) ma ha anche celato ai coeredi l'esistenza di rapporti bancari intestati alla *de cuius* e di essere stata la terza beneficiaria dell'assicurazione sulla vita della *de cuius*, causando tra l'altro il ritardo della esecuzione delle disposizioni testamentarie (tale assunto è stato sostenuto anche dai restanti convenuti) e, formulando, da ultimo, una proposta transattiva di assai esiguo importo rispetto alle risultanze peritali.

L'ammontare della condanna risarcitoria viene determinato in via equitativa nella misura di € 3.000,00.

5) Sulle spese di lite.

In ordine alle spese di lite (gli attori hanno chiesto la condanna di tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite; i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] hanno domandato la condanna di "chi di dovere" al pagamento delle spese di lite; [REDACTED] ha domandando porsi le spese a carico della massa ereditaria o, in subordine, di compensarle in gran parte e di porre la restante parte a carico dei "beneficiari"; [REDACTED] ha chiesto di condannare la germana [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, quantomeno a decorrere dalla sua adesione alle risultanze della C.T.U., avvenuta per la prima volta all'udienza del 14.10.2019, e di compensare quelle con gli attori), l'accoglimento della domanda attorea impone di condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori.

In particolare e più nel dettaglio, vanno poste a carico della convenuta [REDACTED] per la metà e dei restanti convenuti, in solido tra loro, per l'altra metà (in quanto il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti e l'esito della vicenda è imputabile in gran parte alla convenuta [REDACTED] che non solo ha celato di essere stata la terza beneficiaria dell'assicurazione sulla vita della *de cuius* e non ha partecipato né al tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 né al tentativo di conciliazione esperito dal C.T.U. – cfr. pag. 14 della relazione del C.T.U. – ma non ha neppure accettato la proposta transattiva degli attori del 20.03.2024 che era in linea con gli esiti peritali, invece accettata dai restanti convenuti, d'altro cando formulando in data 12.04.2024 una proposta conciliativa di gran lunga inferiore rispetto alle determinazioni dell'Ausiliario del Giudice, esimendosi tra l'altro dal comparire per il tramite del proprio difensore all'ultima udienza del 17.04.2024).

Le suddette spese di lite vengono liquidate come da dispositivo secondo il vigente D.M. 147/2022, applicandosi i parametri "medi" della tabella "giudizi di cognizione innanzi al Tribunale", ivi incluse le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (in cui debbono intendersi inclusi anche i compensi per l'istanza ex art. 696 c.p.c. proposta in corso di causa) e decisoria e secondo il valore dichiarato della controversia (€ 70.000,00 - scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), con una maggiorazione del 30%, per la presenza di più parti aventi analoga posizione processuale (art. 4, comma 2 cit. D.M.).

Sempre in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta [REDACTED] per la metà e dei restanti convenuti, in solido tra loro, per l'altra metà (con conseguente diritto di regresso in favore del coerede che le abbia anticipate in misura maggiore

rispetto agli altri), le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell' ing. Pasquale Maurelli, come liquidate in corso di causa con decreto del 14.12.2019 (pari ad € 1.972,53, oltre IVA e CAP se e nella misura dovuti).

Deve dichiararsi la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta innanzi al Tribunale di Bari al n. 9885/2016 R.G. e promossa da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. accerta che le disposizioni del testamento pubblico di [REDACTED] (nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi deceduta il [REDACTED]) datato 12.10.2000 – rep. n. [REDACTED] degli “Attimi di ultima volontà” del notaio Oliva Luigi da Bitonto, pubblicato in data 06.05.2015 – rep. archivio n. [REDACTED], rep. notarile n. [REDACTED] registrato il 07.05.2015 al n. [REDACTED] – ledono la quota di legittima di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, riduce le suddette disposizioni testamentarie nei limiti della disponibile;
2. accerta che gli eredi di [REDACTED] sono i figli [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];
3. accerta che ex art. 537 comma II c.c. ai citati figli spetta a titolo di quota di riserva la quota complessiva pari ai 2/3 dell'asse ereditario, da dividersi in parti uguali tra loro, ed individua nel residuo 1/3 la quota disponibile da attribuirsi ai soli convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];
4. accerta, per l'effetto, che ai citati sette figli della *de cuius*, ivi inclusi gli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], spetta la quota di legittima pari a 2/21 ciascuno dell'asse ereditario;
5. condanna i convenuti a reintegrare le quote di riserva degli attori e, per l'effetto, condanna:
 - a) [REDACTED] a versare in favore dell'attrice [REDACTED] € 14.802,69, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - b) [REDACTED] deve versare in favore:
 - dell'attrice [REDACTED] € 10.656,14, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - dell'attore [REDACTED] € 7.648,74, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - dell'attore [REDACTED] € 7.648,74, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - c) [REDACTED] deve versare in favore:
 - dell'attore [REDACTED] € 5.577,90, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - dell'attore [REDACTED] € 5.577,91, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - d) [REDACTED] deve versare in favore:
 - dell'attore [REDACTED] € 612,31 oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
 - dell'attore [REDACTED] € 612,30, oltre agli interessi legali maturati da gennaio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
6. condanna la convenuta [REDACTED] a versare € 200,01 in favore di [REDACTED] per i costi da costui sostenuti per l'integrazione della dichiarazione di successione, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
7. condanna [REDACTED] al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della complessiva somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
8. condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento di 1/2 delle spese processuali in favore degli attori, in solido tra loro, che liquida in complessivi € 9.559,95, di cui € 9.166,95 per

compensi ed € 393,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;

9. condanna i convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento di ½ delle spese processuali in favore degli attori, in solido tra loro, che liquida in complessivi € 9.559,95, di cui € 9.166,95 per compensi ed € 393,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;

10. pone definitivamente a carico della convenuta [REDACTED] per la metà e dei restanti convenuti, in solido tra loro, per l'altra metà (con conseguente diritto di regresso in favore del coerede che le abbia anticipate in misura maggiore rispetto agli altri), le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 14.12.2019;

11. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17 dicembre 2024.

Il Presidente rel.

dott.ssa Rosella Nocera